



COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)

Via Umberto I n. 9, 24058 - Tel. 0363/ 93130 Fax 0363/ 938674
prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it - info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it
P.Iva 02931900167 - c.f. 83000890166

Ordinanza n. 14/2024

OGGETTO: Rifacimento della segnaletica orizzontale

Il Sindaco

CONSTATATO – anche in virtù dell’inizio del nuovo anno scolastico- che si rende necessario predisporre il rifacimento della segnaletica orizzontale di delimitazione delle aree di sosta nelle vie: VIA PAGANINI - VIA VITTORIO EMANUELE II - VIA ALLA CHIESA - VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II - PARCHEGGIO CIMITERO

CONSIDERATO che i lavori autorizzati saranno eseguiti dalla Ditta **PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL** – con sede in Loc. Ponte del Cantone, 37 - 25010 Pozzolengo (Bs) - P.IVA 0350501098

RAVVISATA la necessità di provvedere a vietare la sosta dei veicoli nelle aree di sosta sotto elencate per il tempo strettamente necessario per il rifacimento della segnaletica orizzontale;

TENUTA presente l’esigenza di tutelare, nel suo complesso, l’incolumità degli utenti della strada, la sicurezza pubblica e la fluidità della circolazione;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 14 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché il relativo Regolamento d’esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1993 n° 495, nei quali è previsto che i comuni possono, con proprie ordinanze, disciplinare la circolazione stradale nell’ambito del territorio di competenza;

VISTO l’art. 107 del D. Lvo n° 267/2000 per cui il dirigente sostituisce il Sindaco in quelle incombenze relative alla regolamentazione della circolazione stradale che hanno carattere esecutivo;

ORDINA

1) **di istituire il divieto di sosta, con possibilità di rimozione, a tutti i veicoli dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del giorno 04 settembre 2024 in:**

➤ **VIA VITTORIO EMANUELE II - PARCHEGGIO CIMITERO**

2) **di istituire il divieto di sosta, con possibilità di rimozione, a tutti i veicoli dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del giorno 06 settembre 2024 in:**

➤ **VIA PAGANINI - VIA ALLA CHIESA - VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II**

Nel caso di impossibilità ad eseguire i lavori causa maltempo, la presente ordinanza si intende prorogata al primo giorno utile ad eseguire i lavori.

L’obbligo di cui sopra sarà portato a conoscenza degli utenti della strada mediante l’installazione d’idonea segnaletica stradale mobile e/o fissa in numero e tipologia congrua alla fattispecie ed alle condizioni di visibilità, anche notturna, così come previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento d’esecuzione, **a cura e sotto la responsabilità della Ditta appaltatrice dei lavori.**

L’occupazione dovrà altresì essere segnalata a norma di legge (ai sensi del Disciplinare del Ministero delle Infrastrutture del 10/07/02 - pubblicato nella G.U. n. 226 del 26/09/02).

L'Ufficio Tecnico Comunale è autorizzato a rimuovere e/o coprire, temporaneamente, l'eventuale segnaletica permanente in contrasto con la presente Ordinanza.

La Polizia Municipale potrà altresì, in relazione alle contingenti situazioni di viabilità e/o sicurezza pubblica, decidere "in loco e sul momento" la sospensione temporanea della circolazione (sosta inclusa/esclusa) e/o la riapertura al traffico di singole strade/piazze o tratti di esse.

L'organizzazione dovrà, in ogni momento, garantire il libero accesso ai luoghi da parte dei mezzi di soccorso.

Alla fine dei lavori deve essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi nonché della segnaletica stradale a cura e sotto **la responsabilità della Ditta appaltatrice dei lavori**.

Gli organi di Polizia Stradale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della Strada, verificano il rispetto della presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a termini di legge.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chi vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. o, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, sempre nel termine di 60 giorni, potrà essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, da parte di chi abbia un interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 presso il Comando di Polizia Municipale del comune di Fara Olivana con Sola

Dalla residenza municipale, 03 settembre 2024

Il Sindaco
Arch. Matteo Seghezzi

